

**COMUNE DI ANZOLA D'OSSOLA  
PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 06.09.2012  
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 08.04.2014

**REGOLAMENTO  
SUI CRITERI APPLICATIVI  
DELL'INDICATORE DELLA  
SITUAZIONE ECONOMICA  
EQUIVALENTE**

## SOMMARIO

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento	pag. 03
Articolo 2 – Ambito di applicazione	pag. 03
Articolo 3 - Modalità di accesso agevolato ai servizi e contributi economici	pag. 03
Articolo 4 – Validità dell’attestazione	pag. 04
Articolo 5 – Controlli	pag. 04
Articolo 6 – Modalità applicativa	pag. 04

## Articolo 1 Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), come strumento di calcolo atto a definire la situazione economica di coloro che, in qualità di soggetti residenti nel Comune di Anzola d'Ossola, hanno diritto ad accedere ad agevolazioni, prestazioni, benefici o servizi a tariffa agevolata erogati direttamente dal Comune.
2. Le disposizioni contenute nel presente regolamento sono correlate alla normativa specifica definita con il Decreto Legislativo 109/1998, come modificato dal Decreto Legislativo 03 maggio 2000 n. 130 e s.m.i.

## Articolo 2 Ambito di applicazione

1. Le disposizioni per presente regolamento si applicano ai seguenti servizi comunali soggetti a contribuzione:
  - Agevolazioni contributive su servizi a retta diversificata in base alle capacità economiche dell'utenza quali: i servizi scolastici di refezione
  - Contributi economici per le vacanze anziani
2. L'elenco dei servizi o prestazioni, di cui al comma 1, ha carattere indicativo, dal momento che può essere esteso o parimenti ridotto in funzione del fatto che l'Amministrazione intenda estendere o ridurre gli ambiti di applicazione. L'applicazione del regolamento è comunque estesa dal Comune a tutte le prestazioni sociali agevolate derivanti da disposizioni di legge inerenti funzioni attribuite o conferite allo stesso ente locale.
3. Coloro che accedono al servizio o prestazione, possono richiedere una tariffa agevolata, ove sia previsto, in base all'ISEE.
4. L'accesso a contributi economici e benefici può invece essere determinato da una soglia ISEE definita dall'Ente, salvo i casi in cui una norma sovraordinata non ne specifichi l'entità.
5. Sono escluse dall'applicazione del presente regolamento tutte le situazioni espressamente previste dalla legge e tutti quei casi in cui una normativa sovraordinata, rispetto a quella comunale, prevede la definizione di criteri specifici di valutazione della situazione economica equivalente. Sono esclusi, altresì, i servizi e le prestazioni per le quali l'Amministrazione non prevede agevolazioni economiche di alcun tipo ed, inoltre, i contributi e le agevolazioni tariffarie non collegati nella misura e determinate situazioni economiche.

## Articolo 3 Modalità di accesso agevolato ai servizi e contributi economici

1. Per l'accesso agevolato ai servizi e contributi economici, insieme all'apposita richiesta, si presenta all'ente la dichiarazione sostitutiva unica approvata con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18.05.2001 relativa alle condizioni economiche del nucleo

familiare. Con tale dichiarazione resa ai sensi del DPR 445 del 28.12.2000, il cittadino si assume consapevolmente la responsabilità civile e penale di quanto dichiara.

2. Per determinare la possibilità di accesso, si terrà conto anche dei parenti obbligati agli alimenti ai sensi degli artt. 433 e seguenti del Codice Civile.
3. La dichiarazione sostitutiva unica può essere presentata dal dichiarante all'Inps, al Caaf o all'Ufficio Comunale competente al fine di ottenere il calcolo della propria situazione economica e la relativa attestazione Isee. Ottenuta l'attestazione indicante la propria situazione economica ciascun componente il nucleo familiare può utilizzarla per l'accesso alle prestazioni agevolate ove sia richiesto tale indicatore.
4. L'acquisizione ed il trattamento dei dati personali relativi alle dichiarazioni Isee avviene nel rispetto della legge 675/96 e decreto legislativo 135/99.
5. Il Comune si impegna a fornire specifico materiale esplicativo e fornisce, attraverso i competenti uffici, le informazioni per una corretta auto compilazione delle domande.

#### Articolo 4 Validità dell'attestazione

1. Le attestazioni Isee hanno validità annuale.
2. Il dichiarante può avvalersi della facoltà di presentare entro il periodo di validità una nuova dichiarazione sostitutiva unica per far rilevare i mutamenti delle condizioni economiche e/o familiari; l'ente stabilirà per ogni servizio, la decorrenza degli effetti della nuova dichiarazione nei confronti dei soggetti per i quali l'Isee risulta modificato.
3. Nel caso in cui la dichiarazione sostitutiva in corso di validità non contenga i dati economici relativi all'anno precedente l'istanza di agevolazione, l'ente, per ogni servizio, può avvalersi della facoltà di richiedere al cittadino una dichiarazione aggiornata.

#### Articolo 5 Controlli

1. Il Comune potrà attivare, a campione, i controlli formali sulle autodichiarazioni:
  - richiedendo la documentazione necessaria e posseduta all'interessato in uno spirito di reciproca collaborazione
  - tramite scambio di dati ed informazioni con altre pubbliche amministrazioni
2. Qualora dai controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l'attivazione delle necessarie procedure di legge (segnalazione alla Procura della Repubblica), il competente Settore comunale adotta ogni misura utile a sospendere e/o revocare ed eventualmente recuperare i benefici concessi.
3. I controlli sostanziali competono alla Guardia di Finanza, cui il Comune si rapporta per l'ottemperanza dell'art. 4 comma 8 D.Lgs. 109/98, così come modificato dal D.Lgs. 130/00.

#### Articolo 6 Modalità applicativa

La determinazione delle soglie Isee sotto le quali sono concesse le agevolazioni tariffarie, i contributi economici o i benefici, nonché la loro misura, sono determinati da apposito e separato atto deliberativo.